



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

PORTO DI POZZUOLI

PIANO INTERMODALE AREA FLEGREA

2° STRALCIO FUNZIONALE COMPLETAMENTO MOLO DI SOTTOFLUTTO 2ª FASE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** la nota prot. 2497/2025 assunta al prot. di questo Ufficio al n. 17227 in data 24.09.2025, con la quale la società *Infraclegrea Progetto S.c.p.a.*, contraente generale dei lavori, comunicava l'avvio dei lavori per il completamento del progetto "*Piano intermodale dell'Area Flegrea completamento molo di sottoflutto 2ª Fase*", mediante la posa in opera di cassoni cellulari prefabbricati da posizionare in prosieguo ai n. 6 cassoni in c.a. realizzati a completamento della 1ª Fase, per la durata dei lavori di 360 giorni naturali e consecutivi;
- VISTO:** il Verbale di Consegna degli specchi acquei necessari per la realizzazione del Molo di Sottoflutto redatto in data 18.03.2010 tra la Regione Campania – Commissario Straordinario L.887/84, il Direttore dei Lavori e il rappresentante del Concessionario della società *Infraclegrea Progetto S.c.p.a.*;
- VISTA:** la planimetria generale degli specchi acquei portuali che saranno interessati dai lavori in parola;
- VISTA:** il cronoprogramma dei lavori da effettuare per il completamento del molo di sottoflutto del porto di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza nr.124 del 18.11.2022;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*", in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** l'art. 40, comma 1 della legge regionale della Campania 29 giugno 2021, n. 5, il quale ha conferito le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale ai Comuni nei cui territori ricadono i predetti ambiti portuali;
- VISTA:** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n.1085 del 27.12.1977;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 75/2021 in data 21.10.2021 recante le modalità per lo svolgimento delle attività lavorative subacquee ed iperbariche da parte di operatori subacquei abilitati (sommozzatori/OTS/palombari);
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATO:** che l'impresa esecutrice dei lavori è la GIUSTINO COSTRUZIONI S.p.A., con sede legale in Napoli (CAP 80132), Via Monte di Dio n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00975060633, quale socio del Contraente Generale mandante dell'A.T.I. concessionaria dei lavori emarginati per conto della Regione Campania "Ufficio Speciale Grandi Opere".
- CONSIDERATA:** la necessità di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e, nello stesso tempo, di salvaguardare, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nella zona di mare interessata dai lavori di seguito definiti;

R E N D E N O T O

che **dal giorno 25 settembre 2025, per la durata di 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi**, la società "*Giustino COSTRUZIONI S.p.a.*", eseguirà i lavori per il completamento del molo di sottoflutto del porto di Pozzuoli con la prefabbricazione di cassoni cellulari mediante l'impegno di un bacino galleggiante ormeggiato nello specchio acqueo antistante il secondo braccio del molo Caligoliano. Il varo dei cassoni cellulari avverrà mediante l'impiego di idonei mezzi navali e con l'ausilio di Operatori Tecnici Subacquei. Gli stessi verranno posizionati, secondo le prescrizioni di progetto, in prosieguo ai n. 6 cassoni già realizzati a completamento della prima fase della costruzione del molo di sottoflutto. Le aree interessate dai lavori sono contraddistinte dai vertici di coordinate nautiche in WGS84 (*datum*) di seguito indicate e meglio individuato nella planimetria allegata alla presente:

Specchio acqueo per completamento molo di sottoflutto:

COORDINATE WGS84		
PUNTO	Latitudine	Longitudine
P1	40°49'40.02" N	14°06'41.55" E
P2	40°49'35.67" N	14°06'50.84" E
P3	40°49'28.43" N	14°06'45.06" E
P4	40°49'32.42" N	14°06'36.15" E

Specchio acqueo per prefabbricazione cassoni cellulari:

COORDINATE WGS84		
PUNTO	Latitudine	Longitudine
C1	40°49'18.04" N	14°06'49.52" E
C2	40°49'19.91" N	14°06'49.53" E
C3	40°49'19.87" N	14°06'48.48" E
C4	40°49'25.00" N	14°06'36.78" E
C5	40°49'23.35" N	14°06'35.68" E

Le unità navali, durante le operazioni in questione, dovrà essere considerata nave con manovrabilità limitata ai sensi della regola 3) punto II) del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

L'unità navale sopra citate, durante le operazioni, dovrà mostrare i segnali diurni previsti dalla ColReg '72 e del C.I.S. in ragione della fattispecie.

Per quanto sopra,

O R D I N A

Articolo 1

Interdizione delle aree interessate dai lavori

1. Gli specchi acquei di cui al "*rende noto*", **dal giorno 25 settembre 2025, per la durata di 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi**, e, in ogni caso, durante l'effettuazione delle operazioni sopradescritte, è interdetto al transito, alla sosta, all'ormeggio alla fonda di qualsiasi unità navale o qualsivoglia attività marittima, compresa la pesca, l'immersione subacquea e la balneazione. Lo specchio acqueo in questione dovrà essere opportunamente delimitato da parte della ditta esecutrice con idonee boe o alternativi sistemi di segnalamento marittimo.

Articolo 2

Transito in prossimità delle unità navali impegnate nei lavori

1. I comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi delle unità navali impegnate nei lavori sopra definiti, dovranno tenersi a debita distanza dalle stesse e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo.

Articolo 3

Obblighi e prescrizioni per le operazioni di posizionamento corpi morti

1. Il responsabile della ditta esecutrice ricopre il ruolo di "responsabile delle operazioni" e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse con le stesse.
2. È fatto pertanto obbligo al responsabile delle operazioni di osservare, oltre a tutte le disposizioni previste da norme e regolamenti che disciplinano a vario titolo tali lavori, alle seguenti prescrizioni di carattere generale concernenti aspetti di competenza connessi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare:
 - a) accertarsi che le operazioni vengano eseguite esclusivamente in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli e con buona visibilità, previa verifica, altresì, dell'esistenza di idonee condizioni di sicurezza relative alla salvaguardia della vita umana in mare e nel rispetto di tutte le norme vigenti;
 - b) nel caso in cui le condizioni meteo-marine dovessero repentinamente mutare divenendo avverse o nel caso di navi in transito o ancora in presenza di situazioni che possano compromettere la sicurezza degli operatori, si dovrà immediatamente sospendere o interrompere l'attività, comunicando la decisione all'Autorità marittima di Pozzuoli nelle modalità sopra indicate;
 - c) assicurarsi affinché sul mezzo nautico in questione siano inalberati i prescritti segnali diurni previsti dalla ColReg'72 in relazione alle operazioni che la stessa svolge, garantendo, altresì, un efficiente servizio di vedetta;
 - d) assicurarsi che le unità impiegate garantiscano l'ascolto radio continuo sui canali 16 VHF;

- e) adottare, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18 comma 1 - lettere h) e q), le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi;
- f) comunicare giornalmente la data e l'ora di inizio e conclusione delle operazioni ed eventuali ritardi/sospensioni, all'Autorità marittima di Pozzuoli e-mail all'indirizzo ucpozzuoli@mit.gov.it oppure alle utenze telefoniche della stessa Autorità marittima;
- g) comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature ed attrezzature in acqua, specificando le caratteristiche dei sistemi di segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- h) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare, comunicando immediatamente all'Autorità marittima di Pozzuoli qualsiasi situazione di emergenza o pericolo;
- i) adottare ogni precauzione atta a garantire la sicurezza del personale impiegato e dei mezzi impiegati durante le operazioni, nonché evitare di arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione o all'ambiente marino;
- j) garantire, in caso di emergenza, il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia;
- k) predisporre un idoneo servizio per impedire il transito ai non addetti ai lavori nella zona interessata dalle operazioni e verificare che la zona sia libera da ingombri, veicoli e altre unità navali;
- l) porre in essere ogni idoneo accorgimento affinché non si verifichino incidenti e danni a persone, alla banchina, alle aree demaniali marittime e portuali ed alle infrastrutture in genere;
- m) adottare ogni possibile precauzione suggerita dalla buona tecnica al fine di evitare ogni forma di inquinamento marino, con divieto di gettare qualsiasi materiale nello specchio acqueo portuale;
- n) garantire il ripristino, al termine delle operazioni, dello stato delle banchine e degli spazi operativi;
- o) in caso di eventuale localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta deve:
 - informare immediatamente l'Autorità Marittima di Pozzuoli;
 - evitare di intervenire;
 - delimitare, se possibile, la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne, se possibile, la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica;
- p) adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di che trattasi.

Articolo 4 Deroghe

1. Non sono soggetti ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2:

- a) i mezzi e il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
- b) i mezzi e il personale del servizio 118 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di operare in ragione delle finalità istituzionali di competenza.

Articolo 5 Sanzioni

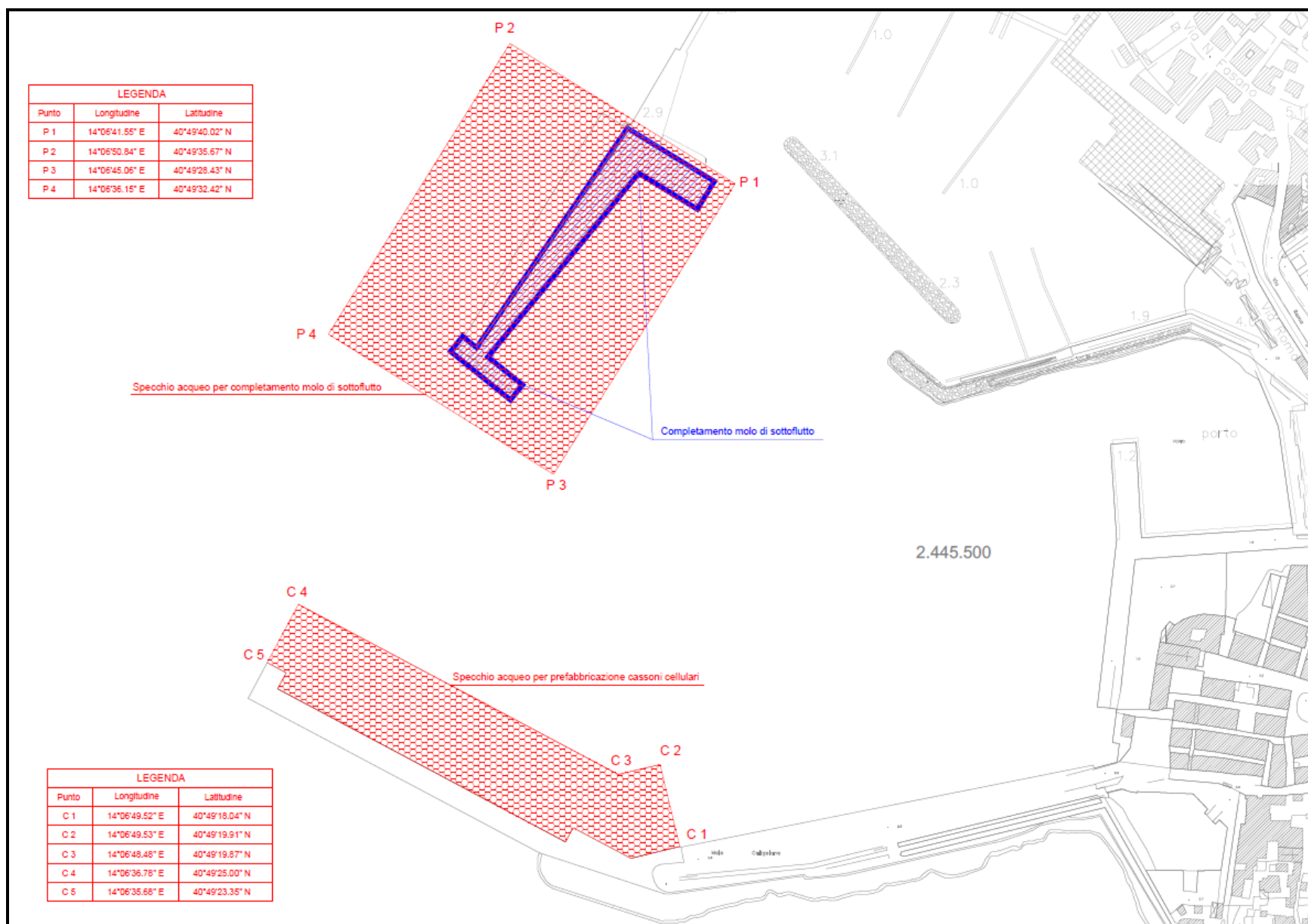
1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
 - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
 - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 6 Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione dei lavori sopra definiti. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.
3. Resta in facoltà all'Autorità marittima di Pozzuoli di sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, anche verbalmente, le operazioni oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Autorità marittima di Pozzuoli.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>.

Pozzuoli (NA), *data di registrazione*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Agostino GALATI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82



Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare l'area interessata dalle operazioni di cui alla presente Ordinanza.